



*Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte*

*Il Presidente*

Come è ben noto l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, nel modificare l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 ha fatto definitivamente venire meno l'obbligo degli avvocati di depositare la copia (cd. "d'obbligo") degli scritti difensivi e dei connessi documenti, obbligo che era stato sospeso nel periodo di emergenza Covid-19 dall'articolo 84, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Purtuttavia, nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto il rapporto tra questo Tribunale con il Foro piemontese, al fine di agevolare e semplificare la conoscenza degli atti difensivi delle parti processuali, si invitano le SS.VV. a produrre comunque copia cartacea degli scritti difensivi nonché della documentazione ritenuta utile ai fini di causa.

A tal riguardo si pregano le SS.VV., in fase di inserimento dei documenti nel sistema PAT (descrizione allegato), di indicare per ciascun documento, oltre il numero progressivo, anche l'oggetto cui lo stesso documento si riferisce.

Confidando nella consueta collaborazione si porgono cordiali saluti

*Il Presidente*

*Vincenzo Salamone*